



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena

nella seduta dell'11 febbraio 2025

Visto l'art 11 Legge 31.12.2012 n. 347, rubricato "Formazione continua", che pone a carico dell'Avvocato l'obbligo di curare il continuo aggiornamento della propria competenza professionale per assicurare la qualità delle prestazioni professionali e contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia;

visto l'art 29 co. 1 lett. d), i) e p) della stessa legge che affida ai Consiglio dell'Ordine compiti di promozione ed organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli Avvocati;

visto il Regolamento per la formazione continua del CNF adottato nella seduta del 16 luglio 2014;

vista la necessità di aggiornare ed integrare il pregresso Regolamento per la Formazione Continua adottato nella seduta del 16 luglio 2019 e successivamente modificato ed integrato nelle sedute del 21/11/2023, 5/12/2023 e 16/1/2024, tenuto conto anche della sezione del Piano Nazionale Anticorruzione dedicata agli ordini professionali;

ADOPTA ed APPROVA

il

REGOLAMENTO

per la

FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA

Art. 1 Obbligo Formativo

Gli Avvocati iscritti all'albo dell'Ordine di Modena, gli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, gli avvocati stabiliti, gli avvocati sottoposti alla sanzione disciplinare della sospensione, gli avvocati sospesi volontariamente *ex art 20 co. 2 L.247/20120*, gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista *ex art 9 L. 247/2012*, nonché tutti i Tirocinanti abilitati al patrocinio Sostitutivo, a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività professionale e salvi eventuali esoneri, sono obbligati a curare la propria competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative, accreditate ai sensi del presente Regolamento.

Gli iscritti, al momento del riconoscimento dei crediti formativi o di esonero totale o parziale debbono rappresentare in maniera veridica i presupposti per la concessione di crediti o dell'esonero.

Dichiarazioni infedeli o indebite attestazioni della presenza altrui o propria all'evento formativo saranno ritenute lesive quanto meno dei principi di lealtà e probità, con conseguente invio della notizia al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

L'aver assolto regolarmente e positivamente l'obbligo formativo costituisce condizione:

a) per l'inserimento e/o il mantenimento dell'iscrizione negli Elenchi dei difensori di ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, per l'inserimento e il mantenimento in ogni altro elenco formato dal Consiglio in forza di normative o convenzioni, ovvero quando enti pubblici o privati richiedano a qualsiasi titolo la designazione di nominativi di avvocati.

b) per ospitare nel proprio studio praticanti avvocati cui consentire lo svolgimento del tirocinio professionale. A tal fine è fatto obbligo al tirocinante di allegare alla domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti, la dichiarazione dell'Avvocato di avere regolarmente e positivamente assolto l'obbligo formativo.

Qualora il Consiglio dell'Ordine rilevi che tale dichiarazione non sia veritiera, lo comunicherà al Tirocinante che, entro 90 giorni dalla comunicazione, potrà reperire altro studio nel quale completare il periodo di praticantato, fermi, in ogni caso, eventuali profili deontologici a carico dell'Avvocato.

Art. 2 Formazione ed aggiornamento

L'**attività formativa**, promossa, organizzata o prevista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, si distingue in **aggiornamento** e **formazione**.

Si intendono di **aggiornamento** le attività prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale, quali, per mero esempio non esaustivo, rassegne di giurisprudenza, di novità legislative e normative, casi e argomenti giuridici.

L'attività di aggiornamento può essere svolta a distanza o partecipando a Congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali e può consistere anche nell'autoaggiornamento inteso come attività seminariale di studio e approfondimento autogestite dai partecipanti o volte alla preparazione di materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Si intendono di **formazione** le attività volte all'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche ed interdisciplinari.

A titolo esemplificativo esse possono consistere in:

- a) corsi, anche universitari, annuali o pluriennali, relativi a temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale, o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
- b) master di 1° e 2° livello;
- c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
- d) corsi volti all'acquisizione dell'abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;
- e) corsi svolti dalla scuola forense integrativa del tirocinio;
- f) corsi tematici di particolare qualificazione professionale e culturale, abilitanti all'inserimento in particolari elenchi (es. difensori di ufficio, avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, avvocati disponibili ad assumere le funzioni di Coadiutore dei giudici, di custode, di delegato alle vendite e alle divisioni immobiliari, di amministratore di sostegno, di curatore fallimentare),

g) corsi per mediatori professionali.

Art. 3 Attività di autoformazione

L'iscritto, oltre a partecipare ad eventi formativi accreditati (dal COA di Modena, dal CNF o da altri Consigli dell'Ordine) può maturare, ai sensi dell'art. 13 del Reg. CNF n. 6/2014, a richiesta, crediti formativi anche per le seguenti attività:

- a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 2 co. 4 e 5 del presente regolamento, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale (previo accreditamento del CNF se l'evento ha carattere nazionale);
- b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense (con accreditamento del CNF per la pubblicazione a carattere e diffusione nazionale);
- c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari ministeriali o aventi carattere nazionale, costituite dal CNF o dal Consiglio per quanto di competenza, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina (con accreditamento del CNF se la Commissione o gruppo di lavoro ha carattere nazionale);
- e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico - forense, per tutta la durata dell'esame;
- f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, purché preventivamente

autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;

- g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Al fine di ottenere l'attribuzione dei relativi crediti formativi per le suddette attività, l'iscritto, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del CNF, dovrà farne richiesta al CNF o al Consiglio dell'Ordine, fermo restando che quest'ultimo non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi o lo svolgimento di attività di cui alla lettera a) qualora l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti al C.N.F.

Per “commissioni di studio”, “gruppi di lavoro” e “commissioni consiliari” ministeriali o aventi carattere nazionale si intendono le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dai Ministeri, da enti pubblici e dal CNF, quali in via esemplificativa, le Commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Forense, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura e dalle Associazioni Forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense, vale a dire: l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori (A.I.A.F.), l'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), Unione Italiana Forense (U.I.F.), l'Unione Nazionale delle Camere Civili (U.N.C.C.), l'Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.), l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti (U.N.A.A.), l'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.), gli Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.), l'Unione Nazionale delle Camere Minorili (U.N.C.M.) e Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (O.N.DI.F.).

Per “commissioni di studio”, “gruppi di lavoro” e “commissioni consiliari” aventi carattere locale e/o distrettuale si intendono esclusivamente le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena o da questo riconosciuti preventivamente come gruppi di lavoro organizzati, in previsione del

coordinamento e dell'organizzazione di eventi formativi preventivamente accreditati o in previsione della consulenza allo stesso Ordine su temi giuridici.

Nel caso di partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro di enti o associazioni diversi, il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare - ai fini del riconoscimento di crediti formativi - la rappresentatività degli organismi e la pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche forensi, delle questioni trattate.

In relazione alle attività formative di **autoaggiornamento di cui alla lettera f)**, consistenti in *“attività seminariali di studio svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze”*, l'autorizzazione, ove non sia di competenza del CNF, poichè non sono utilizzati sistemi telematici, verrà concessa dal Consiglio su domanda da depositare almeno 45 giorni prima dell'evento presso la Segreteria dell'Ordine.

La domanda deve essere corredata di relazione illustrativa del programma formativo, dei “curricula” dei formatori, dei tempi di svolgimento e del nominativo dei partecipanti, per consentire la verifica da parte del Consiglio della coerenza qualitativa del contenuto formativo dell'iniziativa con i requisiti previsti dal Regolamento n. 6/2014 del CNF.

Requisito necessario per l'esame della richiesta è la possibilità di partecipazione di iscritti non appartenenti allo studio legale organizzatore, nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio e, in ogni caso, in numero non inferiore a dieci, con possibilità di effettivo controllo della partecipazione e dell'effettivo regolare svolgimento dell'attività formativa.

Ai fini di tale controllo, l'organizzatore è tenuto a depositare presso l'Ordine, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività, una breve relazione e il foglio presenze dei partecipanti.

Art. 4 Metodologie didattiche

Nella organizzazione e nello svolgimento dell'attività formativa potranno essere

utilizzate le metodologie didattiche ed i supporti cartacei, telematici, audiovisivi ritenuti più utili ed efficaci per l'attività stessa

Art. 5 Credito formativo e accreditamento

Il credito formativo è l'unità di misura del carico di studio, dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua e della rilevanza dell'attività formativa rispetto alle specifiche finalità di legge.

L'accreditamento è la procedura in base alla quale il Consiglio dell'Ordine, su proposta della Commissione per l'accreditamento della formazione, accertata e riconosciuta, nell'iniziativa sottoposta al suo esame, la sussistenza dei requisiti necessari per ritenerla effettivamente formativa attribuisce, conseguentemente, i crediti formativi.

Art. 6 Competenze del Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine è competente a concedere l'accreditamento per:

- 1) eventi a rilevanza locale;
- 2) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale ma che non abilitano all'inserimento in alcun elenco o al conseguimento di alcun titolo specialistico;
- 3) eventi svolti in autoformazione (attività di studio e aggiornamento individuale) qualora non vengano utilizzati sistemi telematici;
- 4) attività non previamente accreditate (previa domanda);
- 5) contratti di insegnamento nelle materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- 6) partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro a livello locale;
- 7) prestazione di consulenza gratuita e svolgimento di lezioni e/o relazioni nei Centri Antiviolenza in convenzione con l'Ordine;
- 8) partecipazione a conferenze e convegni nell'ambito dei Dottorati di ricerca universitari;

9) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico forense.

Art. 7 Competenze del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense è competente a concedere l'accreditamento per:

- 1) eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale,
- 2) attività di formazione che organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo (c.d. eventi seriali);
- 3) eventi che si svolgano all'estero;
- 4) corsi di cui all'art. 3 comma 4 lett. A) del Regolamento CNF diretti al conseguimento del titolo di specialista;
- 5) corsi per l'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori *ex art 22 Legge professionale*;
- 6) partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro o commissioni consiliari ministeriali o aventi carattere nazionale se costituiti a livello nazionale dal CNF, nonché per la partecipazione come componenti a Consigli Giudiziari o a Consigli Distrettuali di disciplina;
- 7) formazione a distanza (FAD);
- 8) pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche o forensi;
- 9) eventi svolti in autoformazione (attività di studio e aggiornamento individuale) con utilizzo di sistemi telematici;
- 10) partecipazione alle commissioni di concorso per uditore Giudiziario.

Art. 8 Competenze del COA distrettuale

Il COA distrettuale è competente ad accreditare gli eventi a rilevanza locale quando la attività formativa sia promossa od organizzata in collaborazione da più COA dello

stesso distretto di Corte di Appello.

Art. 9 Procedura di accreditamento

L'accreditamento è subordinato alla presentazione di apposita istanza al Consiglio dell'Ordine (o al CNF secondo le competenze di cui ai precedenti artt 6 e 7), con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento.

La domanda, redatta su modulo reperibile sul sito COA, sarà corredata del testo completo e definitivo del programma dell'evento, del Curriculum Vitae dei Relatori, di una relazione illustrativa dell'evento, della ulteriore documentazione che l'istante ritenga utile per la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'accreditamento.

Il Consiglio dell'Ordine può richiedere i chiarimenti e/o le integrazioni documentali necessarie o utili per la valutazione della domanda, assegnando apposito termine.

Sulla domanda di accreditamento, il Consiglio dell'Ordine si pronuncia entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza, dei chiarimenti e/o delle integrazioni

Il termine resta sospeso dal 20 dicembre al 10 gennaio, dal 1° agosto al 1° settembre di ogni anno e nel periodo tra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.

L'evento accreditato dovrà essere pubblicizzato con la formula non modificabile: *“evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Modena”*, specificando, altresì, il numero dei crediti riconosciuti dall'Ordine.

L'accreditamento è concesso per ogni singolo evento formativo; pertanto, la reiterazione di un evento comporterà la presentazione di una nuova richiesta di accreditamento.

Art. 10 Concessione di patrocinio

La concessione del patrocinio esprime l'adesione dell'Ordine a eventi con elevati livelli di qualità organizzativa, chiaro ed indiscutibile rilievo formativo, informativo, culturale, scientifico e sociale, anche di valenza nazionale, privi di scopi, anche indirettamente,

lucrativi o promozionali di marchi o prodotti commerciali, le cui finalità non siano in conflitto con il ruolo, le competenze e le caratteristiche istituzionali dell'Ordine degli Avvocati di Modena.

La concessione del patrocinio non dà automatico diritto all'utilizzazione del logo dell'Ordine, per la quale occorre presentare esplicita richiesta.

Il patrocinio è sempre gratuito.

Per ottenere il patrocinio, unitamente o disgiuntamente rispetto all'accreditamento, dovranno essere seguite le medesime modalità di cui al soprastante art. 9, formulando la domanda sull'apposito modulo pubblicato nel sito dell'Ordine.

Il patrocinio è concesso per ogni singolo evento formativo; la reiterazione di un evento comporterà, pertanto, la presentazione di nuova richiesta di patrocinio.

Del patrocinio dovrà essere fatta espressa menzione nella pubblicizzazione dell'evento.

Art. 11 I controlli

Il Consiglio dell'Ordine, attraverso i sistemi elettronici di rilevazione in dotazione per gli iscritti agli eventi formativi o attraverso personale di segreteria per i non iscritti, provvederà alla registrazione in entrata ed in uscita dei singoli partecipanti e raccoglierà, oltre alle complete generalità dei partecipanti, la loro sottoscrizione in entrata ed in uscita.

La registrazione dei partecipanti agli eventi formativi avverrà utilizzando apposita apparecchiatura elettronica, oltre al modulo di foglio-presenza predisposto dal Consiglio dell'Ordine.

Ove, per qualsivoglia ragione, anche logistica, non sia possibile procedere come sopra, gli organizzatori degli eventi formativi provvederanno alla registrazione degli orari di entrata e di uscita dei singoli partecipanti anche con modalità elettroniche, purché previamente autorizzate dal Consiglio: le registrazioni dovranno attenersi a criteri sopra indicati.

Gli organizzatori degli eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio sono tenuti

a controllare che durante lo svolgimento degli eventi i partecipanti non si assentino dall'aula, salvo che per pochi minuti e per necessità contingenti. Qualora l'Ordine rilevi che la presenza in aula è sensibilmente inferiore al numero di partecipanti e che le assenze si sono prolungate per un tempo non limitato, l'accreditamento sarà revocato.

Il comportamento dei partecipanti che, dopo avere sottoscritto il foglio presenza in entrata, risultino essersi allontanati dall'aula per un tempo significativo ed abbiano poi firmato il foglio - presenze in uscita potrà essere valutato a fini deontologici.

Art. 12 Attestati di partecipazione

Gli organizzatori, al termine dell'evento dovranno consegnare, su richiesta, l'attestato di partecipazione o, in caso di impossibilità, indicheranno il luogo ove tali attestati potranno essere ritirati o le modalità di consegna (es. via mail-pec).

Non potranno essere consegnati attestati agli iscritti che negli eventi della durata di una o mezza giornata non vi abbiano partecipato interamente o che, negli eventi di durata superiore, non vi abbiano partecipato per almeno l'80% della durata.

Art. 13 Riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione ad eventi non accreditati o svolti all'estero

1) Tra le “attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia” ex art. 6 n. 3 del Regolamento CNF, il Consiglio dell'Ordine riconoscerà gli eventi formativi organizzati dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Giuridiche delle Università italiane e dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche attraverso le proprie sedi locali; la partecipazione dovrà essere comprovata da idonea documentazione; la istanza di riconoscimento dovrà essere proposta entro 90 giorni dalla conclusione della attività formativa: il Consiglio dell'Ordine alla fine del periodo di formazione non riconoscerà crediti formativi per la partecipazione ad eventi non accreditati per i quali l'iscritto non abbia richiesto tempestivamente il riconoscimento.

2) Per l'attività formativa svolta in ambito universitario dai docenti universitari non

titolari di insegnamento, dai dottori e dottorandi di ricerca e dagli altri collaboratori e giovani studiosi che svolgono la loro attività nelle Università, per i quali non è previsto l'esonero *ex art. 14 Reg.*, il riconoscimento dei crediti formativi sarà subordinato alla presentazione di istanza corredata dei contratti in essere presso istituti universitari ed enti equiparati.

3) Il CNF è competente a riconoscere i crediti formativi per la partecipazione ad eventi svolti all'estero; alla istanza da depositare entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento, l'iscritto dovrà allegare l'attestato di partecipazione all'evento stesso.

Art. 14 I crediti da acquisire

E' consentita l'acquisizione dei crediti durante un singolo anno solare.

Ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo **quindici crediti formativi**, di cui **almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie**.

Detti crediti formativi, acquisiti nell'anno solare, potranno essere conseguiti anche integralmente in Formazione a distanza.

Qualora il periodo di valutazione dell'obbligo formativo sia ricondotto a **3 anni** (art. 12 Reg. CNF):

- a) il numero dei crediti da acquisire nel triennio è di **60 crediti di cui 9** nelle materie ordinamentali-forense e previdenziale-in deontologia ed etica;
- b) il numero dei crediti complessivo annuale è di almeno **15 crediti di cui 3** nelle materie obbligatorie;
- c) è consentita la **compensazione** dei crediti formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo, **nella misura massima di 5 crediti per anno e la compensazione sarà operata solo tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo**;
- d) **non è ammessa la compensazione nelle materie obbligatorie**;

e) i crediti acquisiti attraverso **la formazione a distanza (FAD)** non possono essere superiori al limite del 40% del totale dei crediti formativi da acquisire nel triennio.

Numero dei crediti riconoscibili

Attività di aggiornamento	Crediti attribuiti	Limite massimo annuale
Frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	da 1 a 3	-
Frequenza di eventi formativi della durata di un'intera giornata o di più giornate	Da 2 a 12	-

Attività formativa	Crediti attribuiti	Limite massimo annuale
Frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	da 2 a 4	-
Frequenza di eventi formativi della durata di un'intera giornata o di più giornate	Da 6 a 20	-

Frequenza a corsi anche universitari e pluriennali volti a particolare qualificazione professionale o culturale	Da 2 a 10	
Frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista, di master di primo e secondo livello, di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, di corsi per l'accesso alla professione di avvocato, della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	Da 2 a 4	-
Frequenza di eventi formativi		

diretti al conseguimento del titolo di specialista, di master di primo e secondo livello, di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, di corsi per l'accesso alla professione di avvocato: della durata di un'intera giornata o di più giornate	Da 6 a 20	-
Responsabile, tutors, partecipanti Scuola Forense	10 di cui 3 in deontologia (a richiesta)	
Docenti Scuola Forense	2 per ciascuna lezione (a richiesta)	
Frequenza conferenze/convegni per Dottorati ricerca universitari	10	
Consulenza Centri Antiviolenza convenzionati con COA	10	
Relazioni svolte nei medesimi Centri	2	
Lezioni, relazioni o moderazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione	1 oltre accreditamento	12

per le professioni legali, nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato	dell'evento	
Pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate anche <i>on-line</i> , ovvero libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense a rilevanza e diffusione locale	Per pubblicazioni e saggi: da 1 a 3 per ciascuno scritto per libri e monografie: da 1 a 5 per ciascun iscritto	12
Contratti di insegnamento in materie giuridiche, docenze, anche occasionali, formalmente conferite da Istituti Universitari Pubblici, Istituti Universitari Pubblici ad Ordinamento Speciale ed Enti Equiparati		10
Partecipazione ai moduli del progetto PCTO del COA	n. 3 crediti per i moduli di mezza giornata n. 6 crediti per i moduli con attività di simulazione, della durata di una giornata	
Partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro		10

Componenti CDD		10
Partecipazione a commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per gli altri concorsi di rilevanza giuridico-forense		10 di cui 3 in deontologia
Attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata		10

Art. 15 Esoneri ed esenzioni (art.15 Reg. CNF)

Sono esentati di diritto:

- 1) gli Avvocati sospesi dall'esercizio della professione *ex art. 20 co. 1 Legge professionale* per il periodo del mandato;
- 2) gli Avvocati che abbiano maturato 25 anni di iscrizione all'Albo;
- 3) gli Avvocati che abbiano compiuto 60° anno di età;
- 4) i componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento Europeo;
- 5) i docenti di ruolo ed i ricercatori confermati delle Università in materie giuridiche.

Sono esentati a domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla conoscenza dell'evento impeditivo, gli iscritti che presentino i seguenti impedimenti:

- 1) **GRAVIDANZA (documentata a rischio): esonero temporaneo, integrale o**

parziale;

2) **PARTO: riduzione dell'obbligo formativo di 10 crediti ordinari, fermo restando l'obbligo di ottenere n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie;**

3) Adempimento da parte dell'uomo e della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori: **possibile riduzione, in aggiunta alla riduzione concessa alla madre di cui al punto 2) di 10 crediti ordinari, fermo restando l'obbligo di ottenere n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie.**

4) Grave malattia, infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza anche per i familiari: esonero temporaneo integrale o parziale per periodo corrispondente alla durata della malattia e dell'infortunio compresa la convalescenza, sulla base di certificazione medica da allegare alla domanda di esonero;

5) Gravissime patologie comportanti cure continuative a carattere di stabilità: valutazione da parte del COA di giustificazioni di esonero permanente;

6) Interruzione della professione o trasferimento di questa all'estero per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Nel caso di “interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero”, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell'interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore a un anno (eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta dell'iscritto).

Nei casi di trasferimento all'estero dell'attività professionale, il Consiglio dell'Ordine non riconoscerà l'esonero all'iscritto, che lo abbia richiesto, per un periodo superiore a due anni; per il periodo successivo, nel caso in cui l'iscritto protragga il trasferimento all'estero della sua attività professionale, lo stesso dovrà comprovare di avere svolto attività di formazione continua all'estero, per un numero di ore pari a quello dei crediti formativi da conseguire e secondo i criteri dettati dal Regolamento del C.N.F. e dalla presente Circolare.

Nessun esonero verrà concesso nel caso in cui il trasferimento all'estero non sia dovuto a

ragioni attinenti all'esercizio della professione forense.

7) Cause di forza maggiore.

8) Altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF

Causa e durata dell'impedimento dovranno essere documentati.

L'esonero avrà la stessa durata dell'impedimento.

Art. 16 Verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi

Il riconoscimento dei crediti formativi maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine dell'effettiva partecipazione agli stessi;

Nel caso in cui un evento formativo sia frequentato dall'iscritto in misura inferiore a quella prevista dall'art. 20 n. 5 del Regolamento (interamente per gli eventi che durano una mezza o in una intera giornata; almeno l'80% per quelli di durata superiore) la partecipazione parziale all'evento non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo. Ai fini dell'attestazione della durata effettiva della partecipazione all'evento formativo farà fede l'originale del foglio presenze trasmesso al Consiglio dell'Ordine dal soggetto organizzatore dell'evento o dalla scheda del rilevatore elettronico ove presente.

E' in ogni caso riconosciuto un margine di tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita.

Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine sulla base delle risultanze del foglio presenze sottoscritto in occasione dei singoli eventi formativi o sulla base della scheda di rilevazione dell'apparecchiatura automatica, oltre che sulla base della documentazione eventualmente depositata dall'iscritto.

Il Consiglio dell'Ordine potrà chiedere chiarimenti all'iscritto, in particolare qualora non abbia raggiunto il numero di crediti formativi prescritti.

**Art. 17 Eventi formativi organizzati anche con la Fondazione Forense Modenese e
la Camera Penale “Carl’Alberto Perroux”.**

Agli eventi organizzati dal Consiglio dell’Ordine avvalendosi sia della Fondazione Forense Modenese sia della Camera Penale Carl’Alberto Perroux di Modena per i corsi istituzionali di formazione dei difensori d’ufficio verranno attribuiti i crediti formativi di cui al presente regolamento e al regolamento del CNF

DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia a quanto previsto e prescritto dal CNF nel Regolamento n. 6/2014 e successivi aggiornamenti.

Modena, 11 febbraio 2025

Il Consigliere Segretario
avv. Stefano Zironi

Il Presidente
avv. Roberto Mariani